

Disegno di

Legge cantonale sulla protezione della natura

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 30 marzo 1999 no. 4872 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 novembre 2001 no. 4872 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

Questa legge promuove la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio.

Articolo 2

**Campo di
applicazione**

¹Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio cantonale.

²Sono componenti naturali:

- a) i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio;
- b) i biotopi e i geotopi;
- c) la flora, i funghi e la fauna;
- d) le rocce, i minerali e i fossili.

Articolo 3

Principi

¹Le componenti naturali del paesaggio vanno rispettate

²Le attività di incidenza territoriale vanno armonizzate con le finalità di questa legge.

TITOLO II - MISURE DI PROMOZIONE

Articolo 4

Ricerca e informazione

Il Consiglio di Stato promuove l'informazione sulle componenti naturali e la ricerca in particolare tramite il Museo di storia naturale.

Articolo 5

Consulenza

Il Consiglio di Stato provvede affinché i comuni, i patriziati e altri enti pubblici possano fruire di un'adeguata consulenza tecnica, in particolare attraverso l'elaborazione di supporti operativi.

Articolo 6

Valorizzazione e recupero

¹Il Cantone promuove un'utilizzazione del suolo e delle acque rispettosa della natura.

²Nei comprensori intensivamente sfruttati esso provvede alla compensazione ecologica e veglia in particolare al mantenimento delle connessioni tra i biotopi.

Articolo 7

Rapporto sulla natura

¹Il Consiglio di Stato allestisce periodicamente un rapporto sulla protezione delle componenti naturali.

²Il rapporto, che è pubblico, riferisce sulla situazione esistente, stabilisce le misure necessarie all'attuazione di questa legge e verifica l'esito dei provvedimenti già adottati.

³Il rapporto tiene conto delle indicazioni che i comuni trasmettono al Consiglio di Stato.

TITOLO III - MISURE DI PROTEZIONE

Capitolo 1 - Oggetti e principi della protezione

Articolo 8

Oggetti particolarmente degni di protezione

Sono considerati particolarmente degni di protezione:

- a) i comparti naturali del paesaggio esemplari o caratteristici, nonché singoli elementi naturali emergenti;
- b) i biotopi che contribuiscono in modo rilevante alla conservazione della diversità biologica;

- c) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico;
- d) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, minacciate o d'interesse scientifico;
- e) le rocce e i minerali rari o d'interesse scientifico;
- f) i fossili.

Articolo 9

Provvedimenti generali

¹Nel caso di interventi che pregiudichino oggetti particolarmente degni di protezione, chi opera l'intervento è tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.

²Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi particolarmente degni di protezione devono essere garantite la ricostituzione o almeno la sostituzione confacente, fatta salva una ragionevole ponderazione dei costi e degli interessi in gioco.

³Il Consiglio di Stato e i comuni possono esigere anche preventivamente la prestazione di adeguate garanzie.

Capitolo 2 - Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi

Sezione 1 - Classificazione e inventari

Articolo 10

Classificazione

I comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi sono classificati in oggetti d'importanza nazionale, cantonale o locale.

Articolo 11

Inventari

¹Gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale sono elaborati dalla Confederazione.

²Il Consiglio di Stato elabora gli inventari cantonali degli oggetti particolarmente degni di protezione.

³Esso determina gli oggetti di importanza cantonale.

⁴Il comune, con l'approvazione del Consiglio di Stato, determina quelli di importanza comunale.

Sezione 2 - Istituzione della protezione

Articolo 12

Categorie di protezione

¹Sono stabilite le seguenti categorie di protezione:

- a) riserva naturale;
- b) zona di protezione della natura;
- c) zona di protezione del paesaggio;
- d) parco naturale;
- e) monumento naturale.

²Il Regolamento d'applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione.

Articolo 13

Strumenti del Cantone

¹Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali d'importanza nazionale e cantonale.

²Il decreto di protezione stabilisce la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d'importanza nazionale e cantonale.

Articolo 14

Decreto di protezione a) contenuti

¹Il Consiglio di Stato, sentiti i comuni e i proprietari interessati, adotta decreti di protezione per elementi emergenti, biotopi e geotopi d'importanza nazionale e cantonale.

²Il decreto di protezione contiene:

- a) la descrizione degli oggetti e la loro delimitazione cartografica;
- b) i motivi della protezione;
- c) le categorie di protezione e i relativi provvedimenti di protezione e di gestione.

Articolo 15

b) procedura

¹Il decreto di protezione è pubblicato sul Foglio ufficiale e presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni.

²Della pubblicazione è dato avviso a ogni proprietario interessato.

³Il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione.

Articolo 16

Strumenti del comune

¹Il Piano regolatore comunale stabilisce le misure di protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d'importanza locale.

²Il Piano regolatore deve inoltre segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione.

Sezione 3 - Gestione dei biotopi

Articolo 17

Accordi con proprietari fondiari e gestori

¹Il Consiglio di Stato provvede alla gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale, il comune a quella dei biotopi d'importanza locale.

²La gestione può essere assicurata in base ad accordi con i proprietari o con i gestori.

³Tali accordi stabiliscono almeno la durata e le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari.

Capitolo 3 - Protezione di flora, funghi e fauna

Articolo 18

Protezione generale delle specie

¹L'estinzione di specie vegetali, fungine e animali indigene va prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati.

²La raccolta di piante e di funghi che crescono allo stato selvatico e di loro parti o prodotti è consentita nei limiti fissati dal Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna.

³La raccolta a scopo di lucro di piante selvatiche e funghi, nonché la cattura di animali viventi in libertà sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.

⁴Resta riservata la legislazione cantonale sulla caccia e sulla pesca.

Articolo 19

Specie protette

¹Il Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna definisce le specie protette.

²Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, la cattura, il trasporto, il possesso e il commercio delle specie protette. È altresì vietato compromettere l'habitat di specie protette o arrecare loro pregiudizio.

³Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici, didattici o terapeutici.

Articolo 20

Vegetazione delle rive

¹La vegetazione delle rive è protetta.

²Nella misura consentita dalle circostanze, chi interviene sulle rive dei laghi e dei corsi d'acqua deve adottare provvedimenti per favorire la crescita della vegetazione propria di questi ambienti.

³Deroghe alla protezione sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.

Articolo 21

Bandite di raccolta

Sentito il parere dei comuni, di altri enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di raccolta per un periodo definito.

Capitolo 4 - Protezione di rocce, minerali e fossili

Articolo 22

Protezione di rocce, minerali e fossili

¹Il depauperamento delle componenti petrografiche, mineralogiche e paleontologiche va prevenuto mediante la conservazione di affioramenti o giacimenti di particolare interesse, nonché con la regolamentazione della ricerca e della raccolta.

²Sono vietate la ricerca e la raccolta di fossili su tutto il territorio cantonale. Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici.

Articolo 23

Autorizzazioni

La ricerca e la raccolta di rocce di particolare interesse scientifico e di minerali sono soggette ad autorizzazione dal parte dei Consiglio di Stato; quest'ultima si distingue in scientifica, dilettaistica e commerciale.

Articolo 24

Tasse

¹La ricerca e la raccolta per comprovati motivi scientifici senza scopo di lucro sono esenti da tassa.

²L'autorizzazione dilettantistica è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 500.-.

³L'autorizzazione commerciale è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 2'000.- a un massimo di fr. 20'000.-.

Articolo 25

Ricerca e raccolta

¹La ricerca e la raccolta devono avvenire nel rispetto della natura e del paesaggio e senza creare pericolo.

²Sono vietate la ricerca e la raccolta mediante l'uso di esplosivi e macchine perforanti.

³Il Consiglio di Stato può concedere deroghe e porre condizioni.

Articolo 26

Consenso del proprietario

¹Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui occorre il consenso del proprietario.

²Il proprietario può subordinare il consenso a determinate condizioni, compreso il pagamento di un compenso.

³Il cercatore deve risarcire eventuali danni da lui provocati.

Articolo 27

Obbligo di informazione

I cercatori comunicano al Consiglio di Stato i ritrovamenti effettuati.

Articolo 28

Proprietà

¹Le rocce e i minerali di eccezionale valore scientifico, così come tutti i fossili, sono di proprietà del Cantone.

²Sono pure di proprietà del Cantone tutti i ritrovamenti effettuati nell'esecuzione di opere pubbliche.

³Le indennità che possono spettare al proprietario del fondo o allo scopritore sono regolate dall'articolo 724 cpv. 3 CCS.

Articolo 29

Bandite di ricerca e raccolta

Sentito il parere degli enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di ricerca e di raccolta per un periodo definito.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE

Capitolo 1 - Organizzazione, vigilanza e competenze

Articolo 30

Consiglio di Stato

¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali.

²Esso stabilisce in particolare le modalità dell'attività di sorveglianza e controllo da parte dei servizi cantonali che operano sul territorio. Tale attività può essere delegata a terzi.

³Esso organizza un corpo di guardie della natura a carattere volontario incaricate di collaborare nella salvaguardia delle componenti naturali. Il relativo Regolamento stabilisce i dettagli.

Articolo 31

Comuni, patriziati e regioni

¹I comuni e i patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali, in particolare segnalando al Consiglio di Stato le situazioni suscettibili di comprometterle.

²I comuni collaborano all'allestimento del rapporto periodico sulla natura.

³Le regioni tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell'allestimento dei loro programmi di sviluppo.

Articolo 32

Associazioni

Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio, così come altre associazioni che operano nel campo delle componenti naturali, collaborano con il Cantone e i comuni alla realizzazione degli obiettivi di questa legge.

Capitolo 2 - Disposizioni finanziarie

Articolo 33

Finanziamento a) in generale

¹Il Cantone e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, finanziano misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e di informazione.

²Essi beneficiano dei sussidi federali a norma della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

³I patriziati sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

Articolo 34

b) Cantone

¹Il Cantone finanzia la protezione e la gestione degli oggetti d'importanza nazionale e cantonale.

²Per gli oggetti d'importanza cantonale, i comuni sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione alla loro capacità finanziaria, fino a un massimo del 25% della spesa globale.

Articolo 35

c) Comuni

¹I comuni finanziano la protezione e la gestione degli oggetti d'importanza locale.

²Il Cantone vi partecipa con sussidi fino al 50%; eccezionalmente, nel caso di comuni a debole capacità finanziaria, esso può assegnare sussidi fino all'80%.

Articolo 36

Condizioni del sussidio cantonale

¹Il sussidio è fissato dal Consiglio di Stato, il quale può porre condizioni destinate a garantire la protezione o la gestione dell'oggetto.

²Per il calcolo del sussidio, effettuato in base alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 sono computate tutte le spese effettive e indispensabili a un'esecuzione razionale.

³Gli stessi principi sono applicabili per analogia alla partecipazione finanziaria dei comuni alla protezione di oggetti di importanza cantonale, di cui all'art. 34 cpv. 2.

TITOLO V - MISURE PROVVISORIALI ED ESPROPRIAZIONE

Articolo 37

Misure provvisoriai

¹Se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisoriai.

²Possono essere ordinati in particolare:

- a) il divieto di modificare o distruggere l'oggetto;
- b) l'immediata sospensione di qualsiasi intervento in atto;
- c) l'adozione immediata di misure idonee a contenere il danno.

³La decisione è comunicata all'autore della minaccia o del danno, ai proprietari e ai comuni interessati.

Articolo 38

Convalida

¹Per gli oggetti particolarmente degni di protezione la misura provvisoria esplica i suoi effetti per la durata di 6 mesi.

²Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.

Articolo 39

Espropriazione

Il Cantone e i comuni possono procedere in via espropriativa qualora lo scopo della protezione non possa altrimenti essere conseguito. E' applicabile la Legge cantonale di espropriazione dell' 8 marzo 1971.

TITOLO VI - INOSSERVANZA DELLA LEGGE E RIMEDI GIURIDICI

Capitolo 1 - Inosservanza della legge

Articolo 40

Contravvenzioni

¹Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o ai suoi regolamenti o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 20'000.-.

²Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo fr. 10'000.-.

Articolo 41

Procedure

¹I delitti puniti a norma dell'articolo 24 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

²Le contravvenzioni punite a norma dell'articolo 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Dipartimento competente secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Articolo 42

Confisca

Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono soggetti a confisca, in analogia all'articolo 58 del Codice penale svizzero.

Articolo 43

Obbligo di ripristino

¹Chiunque danneggia oggetti protetti ai sensi di questa legge può essere obbligato a ripristinare la situazione anteriore. In casi eccezionali, ove ciò non sia possibile, deve versare un risarcimento a favore di misure di valorizzazione ecologica.

²Il Consiglio di Stato ordina il ripristino degli oggetti d'importanza nazionale e cantonale. I comuni, sentiti i servizi cantonali competenti, ordinano il ripristino di quelli di importanza locale.

Articolo 44

Esecuzione coattiva e sostitutiva

¹L'autorità competente può imporre coattivamente l'esecuzione, entro un congruo termine, di un provvedimento ordinato ai sensi di questa legge.

²L'ordine è impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell'articolo 292 del Codice penale svizzero e dell'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato; a garanzia del recupero delle spese anticipate, l'autorità può far iscrivere a registro fondiario un'ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'esecuzione sostitutiva è stata ordinata.

³Qualora un comune si riveli gravemente inadempiente nei compiti che questa legge gli attribuisce, il Consiglio di Stato può sostituirsi a esso accollandogli le relative spese.

Capitolo 2 - Rimedi giuridici

Articolo 45

Ricorsi a) istanze ricorsuali

¹Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di protezione delle componenti naturali è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio.

³Ove la decisione non venga pubblicata, il termine di ricorso di 30 giorni decorre dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 46

b) legittimazione

¹Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

²Il diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato.

³Le associazioni aventi un'importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell'articolo 12 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell'utilizzazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

Regolamenti

¹Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento.

²Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

Articolo 48

Norma transitoria

¹Le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

²Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi dell'articolo 14 di questa legge.

³Entro 5 anni dall'entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.

Articolo 49

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Allegato

ABROGAZIONE E MODIFICA DI LEGGI

I. Abrogazione di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato:

- il decreto legislativo disciplinante la ricerca e la raccolta di rocce, minerali e fossili del 26 novembre 1974

II. Modifica di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge è modificato:

- il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940:
 1. All'articolo 1 sono abrogate le lettere a) ed e).
 2. All'articolo 2 cpv. 1 è stralciato il richiamo alla lettera a).
 3. L'articolo 2 cpv. 3 è abrogato.
 4. L'articolo 4 cpv. 1 è così modificato.

"Il Cantone, a dipendenza dell'importanza nazionale, regionale o locale dell'oggetto e in ragione della partecipazione finanziaria da parte della Confederazione, può assegnare sussidi fino al 50% delle spese per la conservazione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, e monumenti culturali, nonché per le acquisizioni e i lavori di esplorazione e di documentazione necessari."
 5. Gli articoli 7 e 10 sono abrogati.